



Ai Rettori delle Università, dei Politecnici e degli istituti Universitari

Nota prot. n. 210 **del 4 febbraio 2005**

Oggetto: Corsi di perfezionamento.

La legge 143/04 al punto C-11 dell'annessa tabella prescrive l'assegnazione di 3 punti per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

La stessa legge richiama quale elemento essenziale ai fini della valutazione del titolo la durata almeno annuale.

Nel sistema universitario i corsi di perfezionamento possono essere istituiti ai sensi del d.P.R. n. 162/82 con durata da 3 mesi ad un anno, organizzati sotto la responsabilità del Rettore e con il rilascio di un attestato di frequenza, sia ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04, con durata annuale e con il rilascio del titolo di Master universitario di I o di II livello se successivi rispettivamente al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale.

In questo caso, come è noto alle SS.LL., la annualità è correlata ai crediti, ovvero 60 crediti pari a 1.500 ore.

Ciò premesso, fermo restando l'autonomia delle Università ad istituire ed attivare corsi di perfezionamento in applicazione delle due suindicate differenti normative vigenti in materia, si invitano le SS.LL. a voler impartire disposizioni affinché, nelle certificazioni dei corsi di perfezionamento, istituiti ai sensi del D.P.R. 162/82 o ai sensi del D.M. 509/99 e 270/04, sia esplicitamente indicato il monte ore che, se pari a 1500, consentirà la valutazione del titolo e l'assegnazione dei 3 punti previsti dalla suindicata legge 143/04.